

Le pillole di Legal Corner

21/09/2018

n. 3

MEDICO MEDICINA GENERALE

IL SOSTITUTO INVIÀ ED EMETTE CERTIFICATI MEDICI CON LA TESSERA DEL MEDICO SOSTITUITO? QUALI SANZIONI?

IL FATTO

Il garante per la protezione dati sanitari, a margine di un processo penale che vide coinvolti 24 medici, con provvedimento in data 22 maggio 2018, sanzionava il medico sostituito ingiungendogli di pagare una sanzione di euro 10.000,00. Il garante ha ritenuto violate le regole di cui all'art. 162, comma 2 -bis, del codice per avere omesso di adottare le misure minime (art. 33 e 32 del codice -ante regolamento europeo) e la regola n. 2 dell'allegato B) del codice.

Le regole previste per la protezione dei dati personali non sono le uniche violate dai due medici .

- Medico sostituto:** salvi più gravi reati, il medico sostituito ha commesso il reato di falso materiale in certificazione medica (art. 476 codice penale).
- Medico sostituto:** oltre ad avere concesso l'accesso ai dati personali al fine di generare una rappresentazione diversa della realtà ed avere violato il dlgs 196/2003 come allora vigente ma ancora attuale anche a seguito della riforma. Il medico sostituito, inoltre, ha commesso **una violazione di convenzione**. L'art. 37 dell'accordo per la medicina di famiglia impone che la sostituzione (punto 4) deve essere trasparente. Conseguentemente l'azienda è legittimata ad avviare sanzioni disciplinari.
- Entrambi i medici:** hanno commesso una violazione deontologica molto grave che può comportare anche la sospensione dall'esercizio della professione.

Nella fattispecie risultano violati gli articoli del codice deontologico:

- **Art. 3 Doveri generali e competenze del medico:** La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità.
- **Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:**---omissis.. La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione **è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico**, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico

In sintesi:

NO	• CERTIFICATI DI MALATTIA SENZA AVERE VISITATO IL PAZIENTE
NO	• NO INVIO REDAZIONE CERTIFICATI CON FIRMA DIGITALE DEL COLLEGA • NO REDAZIONE CERTIFICATI SU CARTA INTESTATA DEL COLLEGA
NO	• CERTIFICATI SULLO STATO DI SALUTE " ORA PER ALLORA" SENZA CHE EFFETTIVAMENTE IL PAZIENTE SIA STATO VISITATO

LA MASSIMA: E' del tutto irrilevante che le credenziali fossero memorizzate nel gestionale in forma criptata. **Quello che rileva è che procedure automatizzate possano essere utilizzate da persone diverse dall'intestatario.**



21 settembre 2018

www.legalcorner.it a cura Avv. Paola M. Ferrari in collaborazione con [BestSoft srl](#)

Studio Legale Avv. P. Ferrari